Dott. ENZO BECCHETTI
NOTAIO
Viale delle Milizie, 58 - 00192 ROMA
Tel. 06.37516128

Repertorio n. 1.769 **Raccolta n. 1.307**

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici, il giorno ventisei del mese di ottobre, alle ore 19:30

26 ottobre 2016

In Roma, Via Nomentana n. 349.

Innanzi a me Dottor ENZO BECCHETTI, Notaio in Roma, ivi con Studio in Viale delle Milizie n. 58, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, alle ore 19:30.

E' presente:

- il Signor FRANCESCO Luci, nato a Roma il 20 luglio 1957, codice fiscale LCU FNC 57L20 H501F, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio ma quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e Cassiere della Società "PRO-RETROSI - SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO" con sede in Amatrice (Rieti), frazione Retrosi, capitale sociale Euro 6.000,00 (seimila virgola zero zero), codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Rieti n. 90001940577, R.E.A. RI-32839, a quanto in oggetto autorizzato in virtù della delibera dell'Assemblea dei Soci del 14.08.2016 nonché della Riunione del Consiglio di Amministrazione in pari data, di cui il Comparente mi fa prendere visione confermandone la veridicità nonché in forza dei poteri stabiliti nello statuto sociale vigente.

Detto comparente, della cui identità, qualifica e poteri io Notaio sono certo, mi dichiara che si è riunita in prima convocazione ai sensi di legge e di statuto, l'Assemblea della predetta Società, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) Trasformazione della Società "PRO-RETROSI - SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO" in "PRO-RETROSI - SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO ONLUS" con conseguente adozione di un nuovo statuto sociale.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, il Comparente, di cui i Soci presenti, di cui appresso, confermano la carica, il quale mi dichiara e fa constare:

A) che sono presenti n. 84 Soci in totale di cui n. 35 Soci di persona e n. 49 Soci per delega, così come risulta dallo Statino delle presenze della Società suddetta che si trova depositata presso la sede sociale, Soci presenti su n. 104 Soci iscritti;

B) che l'Organo Amministrativo è così composto:

- Francesco Luci, come sopra generalizzato, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e Cassiere
- Arturo Vola, nato a Roma l'8 marzo 1945, codice fiscale VLO RTR 45C08 H501I, residente a Roma, Via Ufente n. 12, Segretario, presente;
- Guglielmo Zaroli, nato a Perugia il 7 gennaio 1951, codice fiscale ZRL GLL 51A07 G478I, residente a Valfabrica (Perugia)

REGISTRATO A ROMA 4 il 10-11-2016 al N. 33368 Serie 1T

Vocabolo Casanova, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, assente giustificato;
- Angelo Zaroli, nato a Perugia il 27 gennaio 1944, codice fiscale ZRL NGL 44A27 G478B, residente in Perugia, Via Oberdan n. 51, Consigliere, presente;
- Giulia Tranquilli, nata a Roma il 13 settembre 1988, codice fiscale TRN GLI 88P53 H501B, residente a Roma, Lungotevere Flaminio n. 62, Consigliere, assente giustificato;
- Luigi Nardi, nato a Roma il 27 giugno 1955, residente a Roma, Via Alfredo Catalani n. 30, codice fiscale NRD LGU 55H27 H501I, Consigliere, presente;
- Francesca Nardi, nata a Roma il 25 maggio 1965, codice fiscale NRD FNC 65E65 H501J, residente in Roma, Via Euripide n. 185, Consigliere, presente;
- Daniele Scialanga, nata a Roma il 15 agosto 1988, codice fiscale SCL DNL 88M15 H501B, residente in Roma, Via Arrigo Boito n. 67, Consigliere, presente,

dichiara

l'Assemblea validamente costituita ed idonea a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del giorno ed invita me notaio a redigere il presente verbale.

Il Presidente propone di trasformare la Società dalla sua attuale forma di Società di Mutuo Soccorso in Società di Mutuo Soccorso ONLUS assumendo la denominazione di **"PRO-RETROSI - SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO - ONLUS"** modificando altresì lo statuto per fare assumere la qualifica di ONLUS.

L'Assemblea, dopo breve discussione, a maggioranza, con l'astensione del socio sig. DI CARLO Silvano, come mi fa constare il presidente dei presenti

delibera

- di trasformare la Società dall'attuale sua forma di Società di Mutuo Soccorso in quella di Società di Mutuo Soccorso ONLUS; di conseguenza la denominazione della Società viene modificata come segue "PRO RETROSI - Società di mutuo soccorso - ONLUS" e lo statuto sociale viene modificato come da proposta presentata dal Presidente.

L'Assemblea delibera di approvare un nuovo testo di statuto sociale portante le modifiche come sopra deliberate, testo di statuto sociale che firmato dal Comparente e da me Notaio, previa lettura, si allega al presente atto sotto la lettera "A".

L'Assemblea conferisce al Presidente del Consiglio di Amministrazione i poteri per l'esecuzione della trasformazione sopra deliberata e per apportare al presente verbale le eventuali modifiche di natura formale e documentale che fossero richieste in sede di deposito nel Registro delle Imprese.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 20:45.

Richiesto io notaio ho redatto il presente atto da me letto al

comparente che a mia domanda lo approva e con me lo sottoscrive, alle ore 20:45.
Atto scritto da persona di mia fiducia e completato da me notaio in due fogli di cui scritte pagine quattro e fin qui della quinta.
Firmato: Luci Francesco
Firmato: Enzo Becchetti Notaio

Allegato "A" al n. 1.307 di raccolta

STATUTO

Art. 1) È costituita la Società di Mutuo Soccorso "PRO RETROSI - Società di mutuo soccorso - ONLUS", ai sensi della legge 15.4.1996 n. 3818. In qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, si prevede l'uso dell'acronimo ONLUS nella denominazione della Società "PRO RETROSI - Società di mutuo soccorso - ONLUS".

Art. 2) Essa ha sede nella frazione Retrosi del Comune di Amatrice (Rieti), può istituire altre sedi, sezioni, gruppi e altre forme organizzative che risultino necessarie o utili al conseguimento degli scopi sociali in qualsiasi parte del mondo. La Società ha durata illimitata.

Art. 3) La Società è apartitica e aconfessionale, persegue in via esclusiva le seguenti finalità di solidarietà sociale, senza alcun fine di lucro:

a) porre in essere tutte le iniziative utili ad agevolare gli interventi di recupero e sviluppo anche materiali della frazione Retrosi del Comune di Amatrice (Rieti) colpita dal sisma del 24 agosto 2016, attraverso attività di solidarietà sociale, socio-sanitaria e di beneficienza come individuate all'articolo 10 del D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;

b) riunire tutti coloro che intendono contribuire allo sviluppo sociale, ambientale e culturale della suddetta Frazione;

c) promuovere ogni azione per tutelare, migliorare, adeguare e ricostruire il patrimonio residenziale e culturale della località e rafforzare i rapporti sociali e i legami identitari della comunità;

d) promuovere ogni azione per tutelare e valorizzare la natura, l'ambiente e il paesaggio, le tradizioni e i costumi del territorio della Frazione;

e) raccogliere fondi, ivi compresi beni immobili e mobili da dedicare alle attività sopra descritte.

La Società, nell'attuazione dei propri scopi, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e non può patrocinare iniziative in contrasto.

Art. 4) La Società svolge la sua attività nel territorio della frazione Retrosi ma, ove occorra, anche fuori del territorio comunale, istituendo Comitati o Delegazioni.

Per il perseguimento dei suoi scopi la società potrà:

a) ricevere e utilizzare contributi, finanziamenti o altre erogazioni di ogni tipo e natura, sia di fonte privata che pubblica;

b) concludere accordi, protocolli e convenzioni e/o contratti per prestazioni di servizio;

c) acquisire e cedere diritti relativi a opere dell'ingegno, beni e diritti di qualsiasi natura;

d) partecipare ad associazioni, consorzi, comitati e altre organizzazioni aventi finalità compatibili;

e) in generale, svolgere ogni attività e operazione strumenta-

le o accessoria per sua natura al raggiungimento delle finalità e degli scopi indicati nel precedente articolo, comunque senza fine di lucro ed entro i limiti prescritti dalla legge in materia di ONLUS.
La Società inoltre potrà promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli, disegni ed emblemi, direttamente o a mezzo di terzi.
La Società inoltre potrà ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura: da Enti locali quali, ad esempio Comuni, Province, Regioni; da enti e organizzazioni nazionali e internazionali, offrendo la propria assistenza in ognuno dei campi in cui svolge la propria attività; da enti pubblici e privati, che comunque siano interessati allo sviluppo delle attività della Società.
Oltre quanto sopra esposto la Società si propone di svolgere attività di volontariato previsto dalla legge 11 agosto 1991 n. 266.
La società non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate.
Art. 5) La Società impiegherà gli utili e gli avanzi di gestione unicamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse. E' fatto divieto alla Società di distribuire, direttamente o indirettamente, utili o avanzi di gestione, nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS, che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
Art.6) Il Fondo Comune è costituito:
a) dalle quote sociali;
b) dai beni mobili ed immobili di proprietà della società;
c) da eventuali fondi di riserve costituiti con le eccedenze dei bilanci;
d) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti che gli perverranno da parte dei soci, di terzi o Enti;
e) dai contributi dello Stato, delle Regioni, dell'Unione europea, di Enti locali e/o di altre Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
f) dalle entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati.
Alle spese necessarie al funzionamento e alla gestione della società e al raggiungimento dei suoi scopi, si provvede mediante prelevamenti dal Fondo Comune.
Gli associati, come per legge, in virtù della loro adesione alla ONLUS non hanno diritto ad alcuna partecipazione al Fondo Comune.
Art. 7) L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio verranno predisposti

dal consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'assemblea ordinaria entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 8) Possono far parte della società i nativi, gli abitanti e discendenti, affini e collaterali di Retrosi e quanti ne faranno richiesta e che verranno ammessi dal Consiglio di Amministrazione e che verseranno all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che sarà annualmente posta all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Il contributo annuale alla Società è versato in una o più soluzioni, secondo tempi e modalità indicate dal Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea può deliberare variazioni da applicare all'esercizio successivo alla entità delle quote annuali, o anche deliberare il versamento di contributi straordinari per attività specifiche. In quest'ultima ipotesi i Soci assenti alla delibera o dissenzienti possono decidere di recedere dalla Società, mediante apposita comunicazione da inviare entro 60 giorni successivi al Consiglio di Amministrazione. L'esercizio del recesso comporta l'esenzione immediata dall'obbligo di contribuzione.

Chi intende essere socio deve avanzare domanda scritta, anche via email, al consiglio di amministrazione per la ammissione e obbligarsi a rispettare lo statuto della società ed a sottostare a tutti gli obblighi che da esso ne derivano. Nella richiesta vanno indicati nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo, recapito telefonico e un indirizzo di posta elettronica presso cui ricevere tutte le comunicazioni della Società.

I soci hanno diritto: a) alla partecipazione democratica e alla vita associativa, fornendo la propria esperienza e il proprio consiglio e ricevendo le informazioni richieste su tutte le iniziative promosse dall'Associazione; b) se di maggiore età, di esprimere il proprio voto in sede di assemblea per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi; c) di frequentare i locali sociali, di ottenere le facilitazioni previste dagli scopi sociali e per i quali viene costituita l'Associazione.

Art. 9) I soci si distinguono in: 1) benemeriti; 2) sovventori; 3) ordinari.

Sono soci benemeriti: coloro i quali per evidenti e particolari benemerenze morali e materiali avranno contribuito al raggiungimento degli scopi sociali; i soci benemeriti sono nominati dall'assemblea e non sono obbligati al pagamento della quota annuale.

Sono soci sovventori: coloro i quali si obbligano a corrispondere una quota annuale multipla di quella stabilita per i soci ordinari, per la formazione di fondi speciali e straordinaria.

Sono soci ordinari: quelli che versano la sola quota annuale stabilita dall'assemblea annuale dei soci.

Art. 10) L'adesione alla Società è a tempo indeterminato fermo restando il diritto di recesso con la possibilità di decadenza.
Il versamento della quota deve essere effettuato entro il termine del 30 novembre di ogni anno, in una o più soluzioni secondo i tempi e le modalità indicate dal consiglio di amministrazione.
La qualità di socio si perde per decesso, per recesso, per morosità o per decadenza.
Il recesso dei soci è esercitabile in qualunque momento, mediante atto scritto inviato alla Società, anche a mezzo e-mail, con efficacia immediata. Qualora l'atto di recesso pervenga oltre il termine del 30 novembre, il socio recedente resterà obbligato a versare la quota associativa ordinaria, salvo eventuale esenzione accordata dal Consiglio di amministrazione.
La morosità è automatica alla scadenza del versamento della quota ed avrà effetto immediato.
La decadenza interviene allorché il Socio, con la sua condotta, manifesti il proprio distacco dai valori e dagli ideali che ispirano la Società e ovvero ne leda l'onore, l'immagine e la stabilità. In ogni caso decade il Socio che non osservi le norme dello Statuto o dei regolamenti o le delibere degli Organi Sociali.
La perdita della qualità di socio, qualunque ne sia la categoria o al causa, è deliberata dal consiglio di amministrazione e non dà diritto a restituzioni o ripartizioni di alcun genere mentre resta fermo l'obbligo di corrispondere i contributi associativi scaduti.
Art. 11) Su delibera del Consiglio di amministrazione, possono essere riconosciuti dalla Società gli Enti Sostenitori. Essi sono Istituzioni pubbliche o private, come altre Associazioni o Fondazioni, che pur non volendo assumere la posizione formale di socio, intendono sostenere stabilmente la missione della Società, di cui condividono su un piano ideale finalità e progetti. A tal fine, indirizzano una richiesta al Consiglio di Amministrazione. Gli Enti sostenitori hanno il diritto-dovere di prestare in favore della Società la propria collaborazione e sostegno, nelle forme ritenute appropriate, fornendo consiglio e ricevendo informazione costante sulle attività sociali. Gli Enti sostenitori non sono tenuti al versamento di un contributo annuale ma possono liberamente decidere di contribuire alla dotazione della Società con modalità periodiche o eccezionali. Gli Enti sostenitori hanno diritto di partecipare all'Assemblea, pur senza concorrere al quorum costitutivo ed esprimono liberamente un voto consultivo.
Art. 12) La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 3 a 9 membri, eletti dall'assemblea generale dei soci e dureranno in carica 3 anni. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima

riunione provvede alla sua sostituzione sino alla convalida da parte della prima assemblea, che potrà convalidare o meno, tale nomina.

Art. 13) Il Consiglio è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, che gli vengono demandati dall'Assemblea.

Esso delibera e gestisce in relazione al raggiungimento dello scopo della società e secondo di quanto stabilito dal presente statuto a titolo esemplificativo esso provvede:

a) definire le principali linee operative della società;

b) proporre all'assemblea dei soci, per la sua approvazione, il bilancio preventivo e consuntivo;

c) nominare nel proprio seno un presidente, un vice presidente, un segretario e un cassiere;

d) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo secondo le vigenti leggi;

e) deliberare sull'ammissione e sulla decadenza dei soci.

Nessun compenso è dovuto ai membri del consiglio, fatto salvo per particolari incarichi, e ne delibera il compenso che dovrà essere approvato dall'Assemblea.

Art. 14) Il consiglio si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario e che ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri e comunque almeno due volte all'anno. Per la validità delle deliberazioni del consiglio occorre la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il consiglio è presieduto dal presidente; in sua assenza dal vice presidente; in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Art. 15) Il Consiglio procede, ove lo ritenga opportuno, alla nomina di dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione con riferimento ai contratti collettivi Nazionali di Lavoro e compila i regolamenti per il funzionamento della società e per le attività sociali. L'osservanza dei regolamenti è obbligatoria per tutti i soci.

Art. 16) Il presidente, ed in sua assenza il vice presidente, rappresenta legalmente la società nei confronti dei terzi ed in giudizio; ha la firma sociale e cura la esecuzione dei deliberati del consiglio e della assemblea; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione; convoca e presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio; accetta con firma singola lasciti, devoluzioni e altre provvidenze da parte di soci o di terzi.

Il Presidente e il cassiere possono aprire e/o chiudere conti correnti bancari o postali intestati alla società ed effettuare sugli stessi qualsiasi operazione incluso versamenti, prelevamenti, disposizione di bonifici e operazioni tramite sistemi informatici.

Art. 17) Il consiglio viene convocato a mezzo cartolina raccomandata o posta elettronica (e-mail) inviata almeno tre giorni

prima all'indirizzo dei consiglieri, risultante dal libro soci; tuttavia saranno valide le adunanze del consiglio nelle quali siano presenti tutti i componenti anche se non convocati per iscritto. Il consiglio di amministrazione può essere convocato anche fuori della sede legale e sociale. Delle riunioni del consiglio si redige processo verbale firmato dal presidente e dal segretario. Il presidente e il segretario sono responsabili della regolare tenuta del registro delle deliberazioni dell'assemblea, del registro delle deliberazioni del consiglio e del registro dei soci, mentre della regolare tenuta del registro inventari e del registro cassa sono responsabili il presidente, il segretario e il cassiere. Il cassiere non può avere in suo possesso un fondo cassa superiore a € 2.000,00 ed ha obbligo di versare il supero in un libretto di deposito presso la Banca indicata dal consiglio.

Art. 18) I soci sono convocati in assemblea dal presidente almeno una volta l'anno, entro il mese di agosto, mediante avviso scritto diretto a ciascun socio all'indirizzo risultante dal registro soci, oppure mediante avviso affisso nell'albo della società, oppure mediante posta elettronica (e-mail). In alternativa, l'avviso potrà essere utilmente pubblicato nel sito internet della società. L'avviso deve contenere l'ordine del giorno e deve essere inviato o affisso almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'assemblea si riunisce presso la sede o in altra località scelta dal Presidente.

L'assemblea deve essere convocata dal presidente quando ne faccia domanda almeno un decimo dei soci a norma dell'art. 10 del Codice Civile.

Art. 19) L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e sulle direttive generali della società, elegge i componenti il consiglio di amministrazione, delibera sulle modifiche all'atto costitutivo e allo statuto e su tutto quanto altro ad essa demandato dalla legge o per statuto.

Art. 20) Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci in regola con il pagamento delle quote. I soci possono farsi rappresentare da altri soci che non siano membri del consiglio per un massimo di tre deleghe.

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio; in mancanza dal vicepresidente e in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente. Il presidente dell'assemblea nomina un segretario e in caso di votazione due scrutatori. Spetta al presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento all'assemblea. Delle riunioni di Assemblea si redige verbale firmato dal presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Art. 21) Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 del Codice Civile, fatta eccezione per le Assemblee Straordinarie che modificano lo Statuto per la cui validità è richiesta la partecipazione

di almeno la metà dei soci.
Art. 22) Le modifiche dello statuto sono deliberate dall'assemblea straordinaria dei soci, su proposta del consiglio.
In caso di estinzione della società, e sempre su proposta del consiglio, che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, l'assemblea straordinaria per essere valida dovrà richiedere la partecipazione, in prima e seconda convocazione, di almeno la metà dei soci.
In caso di scioglimento, l'assemblea deciderà sulla destinazione del patrimonio di competenza della stessa, che residua dalla liquidazione, tenendo conto della devoluzione obbligatoriamente dovuta ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, organismo istituito con D.P.C.M. del 26 settembre 2000 (in GU n.229 del 30 settembre 2000), salvo diversa destinazione imposta dalla legge, come impone la lettera f) della norma citata.
Art. 23) Le eventuali controversie sociali, tra i soci e tra essi e la società e suoi organi, saranno sottoposte con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri da nominarsi dalla assemblea e che giudicheranno da amichevoli compositori senza formalità di procedura, salva la possibilità di adire l'Autorità Giudiziaria competente.
Firmato: Luci Francesco
Firmato: Enzo Becchetti Notaio

Si certifica che la presente copia, composta di n. 6 fogli, è conforme all'originale, firmato a norma di legge depositato nei miei atti.
Si rilascia dal Dott. ENZO BECCHETTI, notaio in Roma per uso consentito
addì 10-11-2016
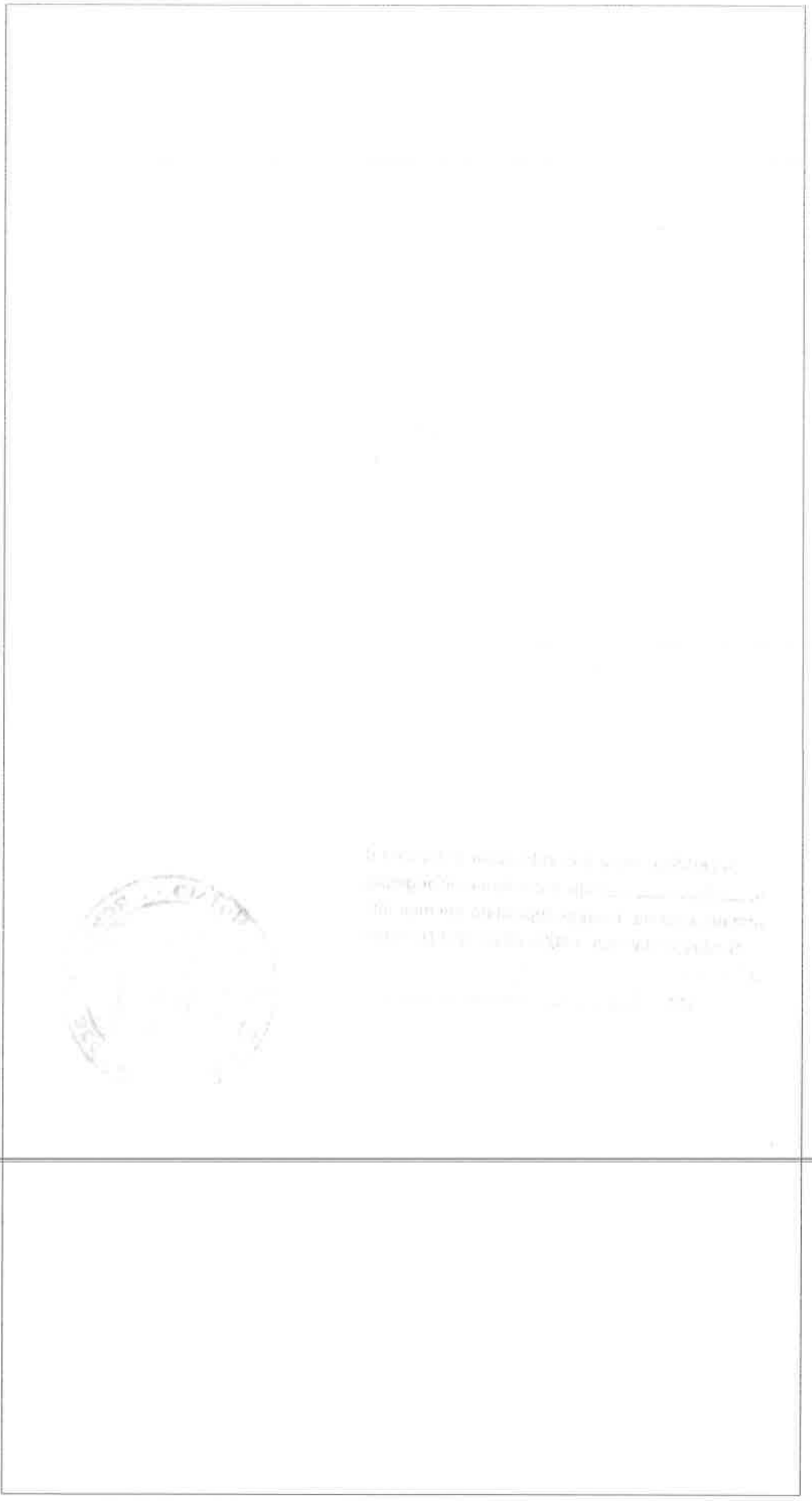
PAOLO NOTAIO IN ROMA BECCHETTI ENZO